

ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA.

Indice

Art. 1 - Sistema nazionale di taratura

Art. 2 - Istituti metrologici primari

Art. 3 - Campioni nazionali

Art. 4 - Centri di taratura

Art. 5 - Comitato centrale metrico

Art. 6 - Compiti del Comitato centrale metrico

SIT/LEGGE 11 agosto 1991 N. 273

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SIT/LEGGE 11 agosto 1991 N. 273

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sistema nazionale di taratura

1 Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

2 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previa opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

Art. 2

Istituti metrologici primari

1 Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

2 Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:

- a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della tecnologia;
- b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria dell'acustica;
- c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

3 Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e competenze, si avvarranno anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche tra cui l'Istituto superiore delle poste delle

telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.

4 Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'ufficio centrale metrico.

Art. 3 ***Campioni nazionali***

1 I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sui proposta degli istituti metrologici primati e d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3 La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.

Art. 4 ***Centri di taratura***

1 I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.

2 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei centri di taratura convenzionali.

Art. 5 ***Comitato centrale metrico***

1 Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti:

« Il Comitato centrale metrico è composto:

- a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
- d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
- g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente».

Art. 6

Compiti del Comitato centrale metrico

1 Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del*

SIT/LEGGE 11 agosto 1991 N. 273

Consiglio dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

- Il D:P:R n. 802/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura"

Nota ai art. 5 e 6:

- Il testo dell'art. 7 del R.D. n. 206/1939 (Modificazione al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - E' istituito il Comitato centrale metrico.

Il Comitato centrale metrico è composto:

- a) dal Ministro o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
- d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
- g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle comunicazioni;

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero.

Il Comitato è nominato, con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e SIT/LEGGE 11 agosto 1991 N. 273

dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente.

Spetta al Comitato:

- a) dare parere sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
- b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
- c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
- d) proporre le norme di insegnamento per il corso per il corso di tirocinio degli ispettori metrici di prova;
- e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente;
- f) sorvegliare i lavori per la verifica decennale dei campioni prototipi;
- g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi.

Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime parere sulle materie ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.